

# OSPEDALE VERNETTI



10080 LOCANA (Torino)  
Tel. 0124/83108 Fax 0124/839213

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

**N. 6 del 27.02.2019**

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 02.08.2017. APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DELL'ENTE IN FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO E STATUTO.

L'anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di febbraio alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto n. 1/2017 del 13.01.2017 del Sindaco di Locana, così come integrato con successivo decreto n. 2 del 08.06.2018, nelle persone dei Sig.:

		Presente/Assente	
		<u>SI / NO</u>	
- GIACHINO Wilma Maria	Presidente	h'	
- AIRALE Laura	Componente	h'	
- BRUNO MATTIET Paola	Componente	h'	
- TOMASI CONT Piero	Componente	h'	
- BRUNO MATTIET Renzo Antonio Domenico	Componente	h'	

con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Maglione Tiziana.  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale 02.08.2017 n. 12 ad oggetto “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” che detta norme per il riordino delle IPAB secondo i principi stabiliti dall’articolo 10 della Legge 08.11.2000 n. 328 e dal Decreto Legislativo 04.05.2001 n. 207; Verificato che il procedimento di riordino stabilito dall’articolo 8 della sopra citata normativa, prevede quanto segue:

- la Giunta Regionale definisce con propria deliberazione le modalità ed i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB
- le IPAB che si trasformano in fondazioni di diritto privato devono presentare apposita istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui sopra
- la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato è disposta, unitamente all’approvazione dello statuto, dalla struttura regionale competente in materia;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 15-6460 del 09.02.2018 di approvazione delle disposizioni e modalità per l’attuazione dell’articolo 8 in parola oltre che di fissazione della decorrenza delle disposizioni a far data dal 12 marzo 2018 (scadenza presentazione istanza di trasformazione 12 marzo 2019);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 12.03.2018 di approvazione dei modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo per l’attuazione della L.R. n. 12/2017;

Visto l’articolo 4 comma 1 della L.R. n. 12/2017 che prevede che *“la trasformazione delle IPAB è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie quali risultanti dal titolo I, sezione I, del conto consuntivo di cui ai modelli allegati al R.D. 05.02.1891 n. 99”*;

Constatato che il valore medio della produzione di questo Ente calcolata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 è pari ad € 1.493.397,84 così ottenuto:

- entrate ordinarie anno 2015 (da consuntivo): € 1.419.607,10
- entrate ordinarie anno 2016 (da consuntivo): € 1.518.146,92
- entrate ordinarie anno 2017 (da consuntivo): € 1.542.439,51;

Dato atto, pertanto, che questo Ente deve trasformarsi in fondazione di diritto privato di cui al Capo IV della Legge Regionale n. 12/2017;

Visti gli schemi di statuto approvati con la sopra citata D.D. 12.03.2018 n. 179;

Vista la bozza di statuto composta da n. 22 articoli, redatta tenuto conto del precedente Statuto e consultato il Comune di Locana;

Dato che l’inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato al 31.12.2018 è in corso di redazione e verrà trasmesso appena disponibile;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## DELIBERA

- 1) di proporre, per le ragioni e le giustificazioni esposte nelle premesse, alla Regione Piemonte la trasformazione, ai sensi della Legge Regionale 02.08.2017 n. 12, dell'IPAB Ospedale Verneti in "Fondazione Verneti" di diritto privato di cui al Capo IV della citata legge;
- 2) di approvare lo statuto composto da n. 22 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di impegnarsi a trasmettere l'inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato al 31.12.2018 appena concluso l'iter di aggiornamento;
- 4) di autorizzare il Presidente pro-tempore dell'IPAB a trasmettere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato alla Regione Piemonte corredata dalla documentazione richiesta entro il termine previsto dalla normativa regionale (12.03.2019).

\*\*\* \*\*

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**STATUTO**

**FONDAZIONE VERNETTI**

# CAPO I

## Art. 1 – Origine

La Fondazione Vernetti – già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, istituita dal Cav. Giacomo Vincenzo Vernetti col testamento olografo 30 novembre 1885, pubblicato con atto 4 novembre 1886, rogato Toniacca ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 25 agosto 1893, ha sede nel Comune di Locana in Piazza Roma 2, nella casa lasciata dal suo fondatore.

Contestualmente all'iscrizione della Fondazione nel RUNT (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), essa assumerà la denominazione di "Fondazione Vernetti ETS".

## Art. 2 – Scopo

La Fondazione Vernetti non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Lo scopo della fondazione, coerentemente alla finalità espressa dal Fondatore, è quello di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento, nei limiti dei propri mezzi e delle convenzioni stipulate con le ASL locali, degli infermi poveri di ambo i sessi residenti nel Comune di Locana i quali non abbiano congiunti tenuti, per legge, a provvedere all'uopo, ed in grado di poterlo fare .

Possono anche essere ricoverati malati o vecchi non poveri, salvo il pagamento delle rette, nella misura da determinarsi dall'Amministrazione ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n° 45-4248 e s.m.i.

Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono preferiti gli infermi che abbiano bisogno più urgente di ricovero o di soccorso a giudizio del medico.

Inoltre la Fondazione può individuare, programmare e svolgere, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi diretti al bene della persona ricoverata presso la struttura e della popolazione dell'intero territorio.

La Fondazione potrà, inoltre, elaborare ed erogare tutti i servizi nel campo socio assistenziale e sanitario che venissero richiesti dalle istituzioni locali e del territorio.

## Art. 3 – Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone di un fondo di dotazione indisponibile e da un patrimonio disponibile come di seguito composti. Il fondo di dotazione indisponibile è costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione (foglio 92, particella 371, sub. dal n°5 al n°15)

Il patrimonio disponibile è costituito dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario; dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto; dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del

Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 4 - Fondo di gestione**

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3; dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti e da Partecipanti Onorari o da terzi; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; dalle rette corrisposte dagli utenti su deliberazione dal Consiglio di Amministrazione; da ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non destinati all'incremento del patrimonio.

#### **Art. 5 - Rette**

La misura delle rette per i malati ricoverati d'ordine dell'Autorità competente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n° 45-4248 e s.m.i.

## **CAPO II**

#### **Art. 6 - Regolamento interno**

Nel Regolamento interno sono determinate le norme per l'ammissione degli ospiti, per i casi in cui non si debba provvedere d'urgenza, nonché le norme per la dimissione dei ricoverati, e le garanzie da chiedersi per il pagamento delle rette di cui all'art. 3.

Nel Regolamento inoltre sono determinate le norme per l'erogazione dei servizi a favore del bene della persone anziane e dei servizi accessori socio assistenziali e sanitari a favore del territorio.

La pianta organica, i modi di nomina, i diritti e doveri, le attribuzioni e mansioni del personale sono fissati nel Regolamento organico, ove non si ritenga di avvalersi dell'opera del Segretario del Comune di Locana quale incaricato dei servizi di segreteria dell'Ospedale con un annuo assegno da determinarsi nella deliberazione di nomina.

#### **Art. 7 - Soci sostenitori e partecipazione**

Sono Soci sostenitori dell'Ospedale tutti coloro che sostengono l'ente con attività di volontariato, con una quota associativa annuale oppure con lasciti o donazioni.

L'inserimento del donante nell'elenco dei Soci sostenitori perpetui sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione dell'accettazione del lascito.

Ai Soci sostenitori spetta di essere sentiti dal Presidente ogni qualvolta lo richiedano almeno un decimo di essi, possono fare pervenire agli organi dell'ente suggerimenti o proposte di cui i medesimo debbono temere conto e di cui è dato riscontro nella relazione che accompagna l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Riuniti designano un membro del Consiglio d'Amministrazione a maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

## **CAPO III**

### **Dell'Amministrazione**

#### **Sezione I: Consiglio d'Amministrazione**

##### **Art. 8 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri nominati dal Comune di Locana, di cui uno su designazione dei Soci sostenitori.

Alla nomina si provvede entro il mese che precede la scadenza del Consiglio; alla designazione entro i tre mesi precedenti, decorsi i quali il Comune di Locana provvede comunque alla nomina, con effetto limitato sino all'intervenuta designazione. I consiglieri possono essere riconfermati senza interruzione.

##### **Art. 9 - Competenze del consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi, i piani e i programmi e approva il Bilancio dell'Ente e delibera sui regolamenti e sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili; accetta o rifiuta i lasciti, legati e donazioni.

Oltre al Presidente, al Vice Presidente al Direttore e al Segretario (ove previsto), nomina il referente contabile o i revisori dei conti, nei casi previsti dalla legge (può essere previsto anche facoltativamente dalla Fondazione).

Provvede all'amministrazione dell'Istituzione e al suo regolare funzionamento, approva il Regolamento sul servizio interno e il Regolamento Organico del personale; promuove, quando occorre, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati che interessano l'Istituzione.

Delibera con la presenza di almeno tre componenti sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio della Fondazione.

##### **Art. 10 - Decadenze**

Decadono dalla carica i membri del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio

##### **Art. 11 - Adunanze del consiglio di amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta ogni sei mesi e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione, oppure per ordine dell'Autorità amministrativa.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente per mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

#### **Art. 12 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

#### **Art. 13 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio d'amministrazione**

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

#### **Art. 14 - Presidente**

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione Vernetti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni; ha la legale rappresentanza legale della Fondazione, anche in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti; firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

## Sezione II - Del Direttore o del Segretario

### **Art. 15 - Direttore**

Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, adotta tutti i provvedimenti di amministrazione organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, non attribuiti ad altri organi dell'ente.

Il Direttore persegue gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.

Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formulando pareri e valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo.

Collabora con il Presidente nell'esecuzione dei programmi di attività e ancor prima nella presentazione degli stessi al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n° 45-4248 e s.m.i.

### **Art. 16 - Segretario**

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario che collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; all'attuazione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

In difetto di nomina le funzioni di Segretario sono assolte dal Segretario del Comune di Locana o dal Direttore della Fondazione.

**Sezione III**  
**Della Finanza e contabilità**

**Art. 17 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

**Art. 18 - Referente contabile**

Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

**Art. 19 - Revisore dei conti**

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del d. lgs 3 luglio 2017 n. 11 (oppure nel caso in cui ritenga di volersene avvalere), al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

## **Capo IV - Norme transitorie e finali**

### **Art. 20 - Cariche sociali**

Tutte le cariche sociali sono esercitate gratuitamente, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 21 - Estinzione della fondazione**

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 cod. civ.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore del Comune di Locana.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.


### **Art. 22 - Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE** (Art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000)

Visto: per regolarità tecnica

IL SEGRETARIO



Visto: per regolarità contabile

IL SEGRETARIO



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON – LINE sul sito dell'IPAB Ospedale Vernetti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 11.3.2013



IL SEGRETARIO



### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Per la scadenza del termine dalla pubblicazione ON-LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti ai sensi della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001.

IL SEGRETARIO

